

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
369/2013/R/EEL**

**VALORIZZAZIONE DEL GAS NATURALE
NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA
DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI PER LA
SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO**

Mercato di incidenza: energia elettrica

7 agosto 2013

Premessa

L'1 ottobre 2013 entrerà in vigore la seconda fase della riforma della regolazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, ai sensi della deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2013/R/gas). Il presente documento è volto a esplicitare gli orientamenti dell'Autorità sulla valorizzazione del gas naturale e del gas naturale da giacimenti minori isolati nell'ambito della disciplina degli impianti di produzione soggetti ai regimi di remunerazione tipici - ordinario e di reintegrazione dei costi -, ex articoli 64 e 65 della deliberazione 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), e contrattuali, ex articolo 65bis della deliberazione medesima, alla luce delle evoluzioni regolatorie che caratterizzeranno la predetta fase.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni entro il **10 settembre 2013**.*

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4.10, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità GOP 46/09, le osservazioni al presente documento per la consultazione saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità; a tal fine, i soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate. È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, le osservazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità mercati elettrici all'ingrosso
Piazza Cavour, n. 5 – 20121 Milano
tel. 02.65565.284/290
fax 02.65565.265
e-mail: **mercati@autorita.energia.it**
sito internet: **www.autorita.energia.it**

Secondo quanto previsto dalla deliberazione 111/06, all'utente del dispacciamento titolare di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza del sistema elettrico in:

- a) regime ordinario, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) riconosce un corrispettivo pari, in ciascuna ora, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile ammesso dall'Autorità e il prezzo zonale espresso dal mercato del giorno prima;
- b) regime di reintegrazione dei costi, è riconosciuto un corrispettivo determinato dall'Autorità pari alla differenza tra i costi di produzione ammessi per l'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo.

I regimi contrattuali, che sono alternativi ai regimi tipici (ordinario e di reintegrazione), presuppongono la stipula di un contratto tra l'utente del dispacciamento e Terna e prevedono che, a fronte di specifici impegni assunti dall'utente del dispacciamento, nessuno degli impianti di produzione nella disponibilità dello stesso sia inserito nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno solare cui il contratto si riferisce (di seguito: regimi contrattuali).

Con riferimento ai regimi tipici, ai sensi del comma 64.11, lett. a), della deliberazione 111/06, la configurazione del costo variabile rilevante per la determinazione dei corrispettivi include la componente a copertura degli oneri per il combustibile, comprensivi del costo della materia prima, della logistica internazionale, della logistica nazionale sino all'impianto di produzione e delle accise. In particolare, il vigente comma 64.14 della deliberazione 111/06 prevede che, nel caso dei combustibili gas naturale e gas naturale da giacimenti minori isolati:

- a) i valori della materia prima e della logistica internazionale siano determinati secondo la metodologia di calcolo della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso del gas naturale considerata ai fini della vendita al dettaglio in regime di tutela (di seguito: *CCI*), di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: *TIVG*);
- b) il valore della logistica nazionale sino all'impianto di produzione sia convenzionalmente pari alla somma tra 1,78 c€/mc, che rappresenta il costo del trasporto nazionale di un impianto rappresentativo definito dalla deliberazione 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/08), e la maggiorazione di 1 c€/mc, che è stata introdotta dalla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11, per tenere conto in via forfetaria degli effetti delle evoluzioni in materia di tariffe di trasporto successive alla deliberazione ARG/elt 175/08.

Per quanto attiene ai regimi contrattuali, il valore del gas naturale, che rileva per la definizione del costo variabile standard dell'impianto turbogas di riferimento, è attualmente pari alla somma delle componenti "materia prima", "commercializzazione materia prima" e "trasporto nazionale". I valori delle componenti "materia prima" e "commercializzazione" applicabili in ciascun mese sono determinate secondo le formule di calcolo della *CCI*. Il valore della componente "trasporto nazionale" è pari a quello stabilito dalla deliberazione ARG/elt 175/08. Degli effetti delle evoluzioni in materia di tariffe di

trasporto successive alla deliberazione ARG/elt 175/08 si tiene conto nell'ambito della componente residuale "Altri costi e rischi di gestione".

Ai sensi della deliberazione 196/2013/R/gas, in data 1 ottobre 2013 sarà avviata la seconda fase della riforma della regolazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. In detta fase, la componente CCI sarà sostituita dalla componente C_{MEM} , che è pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) P_{FOR} , a copertura degli oneri di approvvigionamento del gas naturale e definito in funzione di quotazioni di mercato del combustibile medesimo;
- b) QT_{im} , a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti sino all'immissione del gas in Rete Nazionale e per il servizio di stoccaggio strategico *ex* articolo 12, comma 11*bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;
- c) QT_{PSV} , a copertura degli oneri di trasporto dalla frontiera italiana al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV);
- d) QT_{MCV} , - comprensivo delle voci di costo attualmente incluse nella componente QOA - a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete a monte del PSV.

Nella seconda fase della riforma, è altresì prevista l'introduzione della componente CCR , a copertura di partite relative all'attività di vendita all'ingrosso, comprensive di un'equa remunerazione, e dei rischi - descritti nel documento per la consultazione 14 febbraio 2013, 58/2013/R/gas (di seguito: DCO 58/2013/R/gas) - connessi alla modifica delle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso sottesa alla sostituzione della componente CCI con la componente C_{MEM} .

Alla luce delle innovazioni regolatorie che entreranno in vigore a partire dall'1 ottobre 2013, si ritiene opportuno aggiornare la metodologia di valorizzazione del gas naturale e del gas naturale da giacimenti minori isolati ai fini della remunerazione degli impianti di produzione soggetti ai regimi tipici e contrattuali.

A seguito dell'aggiornamento metodologico, il valore dei citati combustibili nei regimi tipici sarebbe pari – al netto delle accise - alla somma dei seguenti addendi:

- a) il valore, espresso in euro/Smc, della componente C_{MEM} , di cui all'articolo 6 del TIVG vigente dall'1 ottobre 2013 (di seguito: TIVG 1 ottobre 2013);
- b) il valore, espresso in euro/Smc, della componente CCR , di cui all'articolo 6*bis* del TIVG 1 ottobre 2013, al netto dell'elemento a copertura del rischio di mantenimento del criterio *pro die* di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione (cfr. punto 3.68 del DCO 58/2013/R/gas), in quanto relativo a un rischio cui gli utenti del dispacciamento in immissione non risultano esposti;
- c) la differenza, se positiva, tra l'importo di 2,78 c€/mc e la somma degli elementi QT_{PSV} e QT_{MCV} , espressa in euro/Smc.

Nei regimi contrattuali, il valore complessivo post-aggiornamento delle componenti "materia prima", "commercializzazione materia prima" e "trasporto nazionale" sarebbe invece pari alla somma tra:

- a) gli addendi descritti alle precedenti lettere a) e b);

- b) la differenza, se positiva, tra l'importo di 1,78 c€/mc e il valore dell'elemento QT_{PSV} , espresso in euro/Smc.

S1. Ai fini della valorizzazione del gas naturale e del gas naturale da giacimenti minori isolati che rileva nell'ambito della disciplina degli impianti di produzione elettrica soggetti ai regimi di remunerazione tipici e contrattuali, si condividono gli aggiornamenti metodologici sopra descritti? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.